

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

---

55° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MARZO 2001

---

**Presidenza del presidente GUERZONI**

### INDICE

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 2, 3, 4
D'AMICO, <i>sottosegretario di Stato per le fi-</i>	
<i>nanze</i> . . . . .	2, 4
THALER AUSSERHOFER ( <i>Misto</i> ) . . . . .	3, 4

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 15,35.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è della senatrice Thaler Ausserhofer:

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso: che un agricoltore di una zona di montagna che esercita direttamente la coltivazione del fondo e che rientra nelle condizioni di cui agli articoli 2, lettera *b*), e 9, lettera *h*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ottiene la concessione edilizia per costruire in zona agricola (così definita nel piano urbanistico) una casa rurale;

che tale concessione è subordinata all'obbligo di demolire, al momento dell'ultimazione della nuova casa rurale, quella vecchia attualmente abitata;

considerato:

che durante il periodo di costruzione della casa il terreno utilizzato non può essere destinato all'uso agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di tali attività;

che la casa rurale attuale non è soggetta all'ICI e non lo sarà neanche la nuova;

che sia le norme urbanistiche che la concessione edilizia permettono esclusivamente la costruzione di una casa rurale (quindi non soggetta ad ICI),

si chiede di sapere se il terreno agricolo utilizzato per la costruzione della nuova casa rurale sia, durante il periodo necessario alla costruzione, da assoggettare ad ICI in quanto per tale periodo non utilizzabile nell'attività diretta alla coltivazione del fondo.

(3-04245)

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze.* In merito alla problematica sollevata nell'interrogazione n. 3-04245, presentata dalla senatrice Thaler Ausserhofer, faccio presente che la competente Direzione centrale per la fiscalità locale ha rilevato, sulla base delle informazioni desumibili dal testo della interrogazione stessa, che il terreno di cui trattasi, in quanto ricadente in aree montane, non è assoggettabile all'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'articolo 7, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo di detta imposta, che, come è noto, stabilisce l'esenzione dal tributo per tale tipologia di terreni.

Tale esenzione spetta anche nel periodo in cui sul terreno stesso risulta in corso di costruzione il fabbricato rurale destinato a sostituire quello già esistente.

In sostanza, nel caso di specie, il terreno conserva il medesimo regime impositivo precedentemente applicato, risultando ininfluenza l'attività edificatoria che viene nel frattempo svolta sullo stesso, destinata a realizzare un fabbricato essenzialmente strumentale allo svolgimento dell'attività agricola da parte del coltivatore diretto. In tale periodo, infatti, il terreno continua ad essere considerato non fabbricabile secondo quanto indicato all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

THALER AUSSERHOFER. Mi dichiaro pienamente soddisfatta della risposta.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione sempre della senatrice Thaler Ausserhofer:

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la circolare del Ministero delle finanze n. 3 del 25 febbraio 1992 ha chiarito che sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA anche le cessioni effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n.266, «di beni mobili registrati, quali ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell'attività sociale da queste svolte»;

che il 30 novembre 2000 il Ministero delle Finanze, con circolare n. 217, ha modificato completamente l'interpretazione a suo tempo fornita con la citata circolare n. 3 del 1992 assoggettando ad IVA, quindi, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni mobili registrati utilizzati per il soccorso dalle organizzazioni di volontariato;

considerato:

che tale ultima interpretazione sta creando insormontabili problemi alle organizzazioni di volontariato che hanno acquistato beni mobili registrati attenendosi rigorosamente alla predetta circolare n. 3 poiché essa dà spazio a una interpretazione che consente l'applicazione retroattiva dell'IVA;

che una eventuale applicabilità retroattiva oltretutto sarebbe in netto contrasto con la *ratio* della legge sullo statuto dei diritti del contribuente;

che una simile situazione inaccettabile di contrastanti circolari è stata già vissuta con la vicenda delle discordanti interpretazioni fornite al concetto di «uso domestico» ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata alle prestazioni di servizi relative alla fornitura e distribuzione di calore-energia risultasi poi, dopo i solleciti dei senatori, con l'emissione della circolare n. 22 del 7 aprile 1999,

si chiede di sapere:

per quale motivo quando il Ministero delle finanze ha così cospicui ripensamenti nelle interpretazioni non sia almeno preciso nella definizione dell'applicazione;

se non sia immediatamente doveroso intervenire, con un apposito provvedimento, per specificare che la nuova interpretazione ha efficacia dal giorno di emanazione della circolare e che quindi tutte le ditte che hanno fornito dal 1992 al 29 novembre 2000 beni mobili registrati alle associazioni di volontariato non hanno diritto di chiedere l'IVA su tali beni.

(3-04246)

D'AMICO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'interrogazione n. 3-04246 interviene in materia di applicazione dell'IVA con riferimento ad acquisti ed operazioni passive poste in essere da soggetti particolarmente meritevoli come le organizzazioni di volontariato.

È una materia in cui l'orientamento interpretativo del Ministero delle finanze, reso esplicito in alcune circolari, si è modificato nel tempo anche a seguito di problemi sorti rispetto alla disciplina comunitaria.

Dal momento che si tratta di una questione particolarmente delicata, pur potendo già fornire una risposta al riguardo, preferirei approfondirla meglio al fine di poter dare in futuro un chiarimento definitivo.

THALER AUSSERHOFER. Ringrazio in ogni caso il rappresentante del Governo per la sua disponibilità ad approfondire la problematica pregandolo, in ogni caso, di tener conto dello statuto relativo ai diritti dei contribuenti nella sua risposta futura.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 15,45.*